

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)241

Vol. 1975/0087

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(75) 241 def.

Bruxelles 28 maggio 1975

Proposta di

DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con il
Consiglio d'Europa per l'adesione della Comunità alla Convenzione
europea sulla protezione degli animali in trasporto
internazionale

Proposta di

DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

sulla conclusione della Convenzione europea sulla protezione
degli animali in trasporto internazionale e determinazione delle
modifiche necessarie per la sua applicazione nel commercio
intracomunitario

(Presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(75) 241 def.

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO

1. Adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale.
2. Applicazione della Convenzione negli scambi intracomunitari.

La Convenzione di cui all'oggetto è stata firmata a Parigi in data 13 dicembre 1968 nell'ambito del Consiglio d'Europa.

La Convenzione comporta una serie di disposizioni intese ad evitare qualsiasi sofferenza agli animali in corso di trasporto.

Questo obiettivo risponde interamente alle preoccupazioni della Comunità che ha, d'altronde, già intrapreso delle azioni nel settore della protezione degli animali, di cui la presente è complementare.

Il problema generale della ratifica sollecita e simultanea della Convenzione da parte degli Stati membri e quello dell'adesione della Comunità sono stati sollevati dai servizi competenti del Consiglio.

Segnatamente in ordine all'opportunità dell'adesione, la Commissione ritiene che, se la detta Convenzione dovesse rimanere nulla più che un semplice accordo internazionale, la sua applicazione rischierebbe di dar luogo a controversie che potrebbero essere fonte di infrazioni al diritto comunitario; essa comprometterebbe in tal modo il corretto funzionamento del Mercato comune, in quanto la Comunità verrebbe a trovarsi dinanzi a due regolamentazioni divergenti sia nel merito che nella procedura (la Convenzione prevede la composizione delle controversie mediante una procedura di arbitrato (cfr. art. 47)). D'altra parte, sempre nella stessa ipotesi, gli Stati membri si troverebbero impegnati per il settore considerato da un accordo "esterno" alla Comunità, la quale ultima avrebbe difficoltà a legiferare ulteriormente in materia, a meno che non facesse puramente e semplicemente proprie le disposizioni dell'accordo.

In proposito deve osservarsi che la materia della Convenzione presenta manifesto interesse per il Mercato comune, per cui la Comunità dovrebbe dotarsi di una regolamentazione propria procedendo in particolare all'armonizzazione delle disposizioni già esistenti in alcuni Stati membri. Questa stessa regolamentazione, che avrebbe potuto essere adottata in forma autonoma, può comunque essere frutto parimenti dell'azione convenzionale della Comunità ed essere stabilita in occasione della conclusione con i paesi terzi di un accordo che regoli il complesso del problema.

.../...

A tal fine sono state stabilite le due proposte allegate.

La prima conferisce alla Commissione il mandato di negoziare in seno al Consiglio d'Europa non solo l'adesione della Comunità alla Convenzione, ma anche determinate modifiche da apportare alla stessa per renderla applicabile negli scambi intracomunitari. Tali modifiche trovano motivo precisamente nell'applicazione all'interno della Comunità della normativa sostanziale contenuta nella Convenzione; esse sono intese a massimizzare l'efficacia delle disposizioni previste prevedendo il ricorso a procedure comunitarie per quanto riguarda la composizione delle eventuali controversie.

La seconda proposta è finalizzata a concretare l'azione intrapresa con la prima, a concludere cioè la Convenzione a nome della Comunità e a fissare le condizioni particolari di applicazione della Convenzione stessa negli scambi intracomunitari.

E' evidente che, in tale costruzione, la seconda proposta potrà essere adottata soltanto al termine dei negoziati avviati dalla Commissione in ordine alla prima. La Commissione trasmette questa seconda proposta al Consiglio allo scopo di fornirgli sin d'ora una visione completa dello schema proposto.

Proposta di
DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con il Consiglio d'Europa per l'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sotto gli auspici del Consiglio d'Europa è stata stipulata una Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale;

considerando che la maggioranza degli Stati membri ha già firmato e ratificato tale Convenzione;

considerando che una legislazione comunitaria nello stesso settore risulta necessaria per evitare ostacoli al libero commercio di animali vivi nel Mercato comune;

considerando che l'adesione della Comunità assicurerà una base soddisfacente a tale legislazione,

DECIDE :

Articolo unico

1. La Commissione è autorizzata ad aprire negoziati con il Consiglio d'Europa per l'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale.

.../...

2. La Commissione conduce i negoziati in conformità delle direttive allegate alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

I negoziati intrapresi dalla Commissione hanno per oggetto quanto segue :

1. stabilire ed inserire nella suddetta Convenzione le disposizioni necessarie a consentire l'adesione della Comunità;
2. adottare le misure necessarie affinché la Convenzione venga applicata nella Comunità introducendo una procedura comunitaria per risolvere le controversie in conformità delle norme comunitarie applicate in materia.

Proposta di
DECISIONE (CEE) DEL CONSIGLIO

sulla conclusione della Convenzione europea sulla protezione
degli animali in trasporto internazionale e determinazione delle
modifiche necessarie per la sua applicazione nel commercio intra-
comunitario

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per decisione del Consiglio, la Commissione è stata autorizzata ad aprire negoziati con il Consiglio d'Europa per l'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale;

considerando che la Comunità deve aderire senza indugio alla predetta Convenzione;

considerando che è necessario stabilire le condizioni nelle quali tale Convenzione è applicabile al trasporto di animali tra Stati membri, conformemente alle norme in vigore nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale è accettata a nome della Comunità.

Il testo della Convenzione è allegato alla presente decisione.

.../...

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare la Convenzione di cui all'articolo 1, ed a conferire loro i poteri necessari al fine di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Le disposizioni della Convenzione di cui all'articolo 1 sono applicabili al trasporto di animali fra Stati membri, a esclusione del capitolo VII e tenendo conto degli articoli che seguono.

Articolo 4

1. Al fine dell'applicazione di cui all'articolo 3, bisogna utilizzare le seguenti definizioni :
 - a) "veterinario ufficiale", il veterinario designato dalla autorità centrale competente dello Stato membro;
 - b) "paese speditore", lo Stato membro dal quale gli animali sono spediti in un altro Stato membro;
 - c) "paese destinatario", lo Stato membro nel quale gli animali sono spediti provenienti da un altro Stato membro;
 - d) "partita", il numero di animali accompagnati dallo stesso certificato;
 - e) "mezzi di trasporto", parti riservate al carico negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, nei mezzi di trasporto aerei, nonché le stive delle navi o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo od aereo;
 - f) "trasporto", una spedizione di animali da uno Stato membro ad un altro che comprende l'uso di un mezzo di trasporto.
2. Per quanto riguarda gli animali delle specie bovina e suina, il certificato di cui all'articolo 3 della Convenzione è il certificato previsto all'allegato F della direttiva del Consiglio CEE 64/432 del 26 giugno 1964, completata dal testo seguente, che deve precedere la firma : "gli animali sono idonei al trasporto ai sensi della Convenzione europea sulla protezione degli animali in trasporto internazionale."

Per quanto riguarda gli animali di altre specie, e fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia, il suddetto testo figura sul certificato sanitario richiesto dalla legislazione nazionale, o su un certificato separato.

.../...

Articolo 5

Qualora, nel corso di un trasporto, si constati che le disposizioni della presente decisione non sono o non sono più osservate, la competente autorità dello Stato membro nel cui territorio è fatta la constatazione, prende le misure necessarie per porre rimedio alla situazione, nella misura del possibile, senza pregiudizio delle misure che possono essere prese in applicazione dell'articolo 6.

Tuttavia, la spedizione della partita può essere fermata soltanto se una misura del genere è indispensabile al benessere degli animali.

Articolo 6

Qualora uno Stato membro ritenga che le disposizioni relative al trasporto di animali non siano, o non siano più osservate in un altro Stato membro, ne informa la competente autorità dell'altro Stato. Quest'ultimo prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità centrale del primo Stato membro le decisioni prese e le ragioni di tali decisioni.

Qualora il primo Stato membro tema che non siano state prese le misure necessarie oppure siano inadeguate, ne informa la Commissione la quale può chiedere il parere di uno o più esperti veterinari.

Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno degli Stati membri, esclusa quella degli Stati tra cui è sorta la controversia.

La Commissione stabilisce, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la designazione degli esperti veterinari e la procedura da seguire per l'elaborazione dei loro pareri.

Articolo 7

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato "Comitato", è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

.../...

2. In seno al Comitato, ai voti degli Stati membri, è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantun voti.
4. La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del Comitato. Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione.

Articolo 8

Le disposizioni della presente decisione non pregiudicano la legislazione comunitaria relativa a problemi sanitari, in particolare le disposizioni previste nella direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

Articolo 9

Qualora ai fini dell'applicazione della presente decisione, sia necessario definire alcune modalità di esecuzione, e in particolare per porre rimedio a situazioni derivanti dall'applicazione ^{di} normative nazionali, che pur essendo conformi agli obiettivi perseguiti possono mettere in difficoltà il commercio, si adotta la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente